



Il Sindaco

Pag. n. 1/3

Ordinanza n. 17 /2020 del 29 aprile 2020

Oggetto: Disciplina oraria degli impianti stradali per la distribuzione di carburanti, ubicati nel territorio comunale, dal 01/05/2020.

IL SINDACO

Visto l'art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che attribuisce ai Comuni, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, le funzioni amministrative relative alla fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;

Visto il D.Lgs 11.2.1998, n. 32;

Vista la Legge Regionale 2 aprile 2001, n.8 "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti" che tra l'altro ha diversamente disciplinato l'orario feriale (art.15) e le ferie (art.18);

Vista La Legge Regionale 3 Novembre 2003, n. 35 "Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001 n. 8 concernente "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti"

ORDINA

Che dal 02.05.2020 al 01.05.2021 gli impianti stradali per la distribuzione di carburanti, ubicati nel territorio comunale, osservino la seguente disciplina oraria:

1) Servizio nei giorni feriali:

Durante il **periodo estivo** dalle ore 7,00 (sette) alle ore 12,30 (dodici e trenta) e dalle ore 16,00 (sedici) alle ore 20,00 (venti);

Durante il **periodo invernale** dalle ore 7,00 (sette) alle ore 12,30 (dodici e trenta) e dalle ore 15,30 (quindici e trenta) alle ore 19,30 (diciannove e trenta).

L'orario estivo ha inizio il **primo maggio** di ciascun anno. L'orario invernale ha inizio il **primo ottobre** di ciascun anno.

2) Servizio domenicale e nei giorni festivi infrasettimanali:

La domenica e i giorni festivi infrasettimanali rimarranno aperti il 25 % (venticinque per cento) degli impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale con l'osservanza dell'orario feriale (come da tabella turni allegata).

U
COMUNE DI ANZIO
Comune di Anzio
Protocollo N.0024115/2020 del 29/04/2020



Il Sindaco

Pag. n. 2/3

Ordinanza n. 17 /2020 del 29 aprile 2020

3) Servizio nelle ore pomeridiane del sabato

Il sabato pomeriggio rimarranno aperti il 50%(cinquanta per cento) degli impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale con l'osservanza dell'orario feriale (come da tabella turni allegata).

Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali **possono** sospendere la loro attività di distribuzione di carburante, nonché le attività commerciali collaterali, nella giornata di lunedì o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo.

Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali o per il servizio prestato nelle ore pomeridiane del sabato.

Gli impianti di metano e di GPL sono esonerati dal rispetto degli intervalli di chiusura pomeridiana e serale, nonché dei turni, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

Le attività collaterali alla distribuzione di carburanti (autolavaggi, centri gomme, autoricambi, officine, bar, ecc.) possono rimanere aperti nelle giornate domenicali e festivi.

SERVIZIO NOTTURNO

Il servizio notturno per gli impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale deve iniziare alle ore ventidue nel periodo invernale ed alle ore ventidue e trenta nel periodo estivo e deve terminare in concomitanza con l'apertura antimeridiana.

FERIE

1. La chiusura per ferie degli impianti di distribuzione di carburanti deve essere autorizzata dal Comune, sulla base di un piano di turnazione che garantisca l'apertura di almeno il 25% (venticinque per cento) degli impianti.



Il Sindaco

Pag. n. 3/3

Ordinanza n. 17 /2020 del 29 aprile 2020

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base di domande presentate dai titolari dell'autorizzazione e dai gestori degli impianti, il Comune emanerà un calendario di sospensione dell'attività per ferie, per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare.

APPARECCHIATURE SELF-SERVICE

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento devono restare sempre in funzione, senza l'assistenza del personale, durante la chiusura degli impianti stessi.
2. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli stessi orari previsti per gli impianti con assistenza di personale.

Chiunque non osserva quanto stabilito nella presente Ordinanza verrà punito con sanzione amministrativa così come previsto dal Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del sindaco e dei dirigenti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale N° 26 del 18 Febbraio 2003.

Il Comando di Polizia Municipale e gli organi di Polizia restano incaricati per il rispetto della presente Ordinanza.



Il Sindaco
Candido De Angelis

